



OBSERVATORIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS N. 4/2021

2. *AZUL ROJAS MARÍN Y OTRA V. PERÙ*: LA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO SI PRONUNCIA PER LA PRIMA VOLTA IN MERITO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLE TORTURE COMMESSE AI DANNI DELLA COMUNITÀ LGBTI

Con la decisione relativa al caso *Azul Rojas Marín y otra vs. Perú*, sentenza del 12 marzo 2020, n. 402, la Corte interamericana dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti, "Corte", "Corte IDU", "Corte interamericana") ha accertato la responsabilità internazionale della Repubblica del Perù per la violazione a danno di Azul Rojas Marín dei seguenti diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Americana dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti, CADU o "Convenzione"): il diritto alla libertà personale (art. 7, § 1, §2, §3, §4, CADU), il diritto all'integrità personale (art. 5, § 1, CADU), il diritto di non essere sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 5 § 2, CADU), il diritto alla protezione giudiziaria (art. 25, § 2, CADU) il diritto ad un equo processo (art. 8, CADU) e il diritto alla vita privata (art. 11, CADU).

Orbene, si tratta di una pronuncia particolarmente degna di nota all'interno del sistema interamericano di tutela dei diritti dell'uomo, in quanto per la prima volta la Corte si è espressa in merito alle discriminazioni e alle torture perpetrate nei confronti di una componente della comunità LGBTI (con tale acronimo, si è soliti indicare l'appartenenza di una persona alla comunità lesbica, gay, bisessuale, transessuale/transgender e intersessuale).

La vicenda giudiziaria relativa alla sentenza in esame prende avvio dalla petizione presentata il 15 aprile 2009 dalla *Coordinadora Nacional de Derechos Humanos*, dal *Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PromSex)* nonché dal *Redress Trust* (di seguito, "i Rappresentanti") dinanzi alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani (d'ora in avanti, "la Commissione"). Quest'ultima, dopo aver dichiarato ammissibile suddetta petizione, il 24 febbraio 2018 approvava l'*Informe de Fondo No. 24/28*, documento nel quale, nel constatare l'avvenuta violazione da parte del Perù degli obblighi stabiliti dalla CADU, formulava altresì allo Stato interessato diverse raccomandazioni. Nonostante l'avvenuta notifica dell'*Informe*, la Commissione rilevava che il Paese «no se ha[bía] puesto en contacto con las víctimas y sus representantes, a fin de formular una propuesta concreta de reparación integral» (§3 della sentenza).

Per tali motivi, il 22 agosto dello stesso anno la Commissione, considerata «la necesidad de obtención de justicia para las víctimas» (§4 della sentenza) e al fine di ottenere l'accertamento

della responsabilità internazionale dello Stato convenuto per le sopracitate violazioni della Convenzione, sottoponeva il caso alla valutazione della Corte.

Con riguardo specifico ai fatti rappresentati, occorre precisare che essi risalgono al febbraio del 2008, quando Azul Rojas Marín, donna transgender che all'epoca degli eventi si identificava come uomo omosessuale, dopo essere stata avvicinata da un'auto della polizia peruviana, veniva obbligata a salire a bordo del veicolo e apostrofata con epiteti irripetibili riferiti incontrovertibilmente al suo orientamento sessuale. In seguito, la donna veniva condotta presso la stazione di polizia di Casa Grande, una piccola città nel Nord del Perù, dove veniva altresì torturata e violentata sessualmente.

Nei giorni successivi, la signora Rojas Marín denunciava l'accaduto alle autorità statali competenti, le quali, tuttavia, si dimostravano non interessate ad iniziare delle indagini effettive. In particolare, disponendo l'archiviazione del caso per i reati di violenza sessuale e di abuso d'autorità, queste ultime di fatto lasciavano impuniti i responsabili degli incresciosi atti sopra descritti (cfr. §164 dell'*Informe*).

Sul caso in esame, innanzitutto, la Corte ha sancito la sua competenza a decidere, in quanto lo Stato convenuto, oltre ad aver ratificato la Convenzione Interamericana sulla Prevenzione e Repressione della Tortura, aveva accettato la sua giurisdizione in virtù dell'art. 62, §3, CADU (§17 della sentenza).

Peraltro, prima di pronunciarsi nel merito, la Corte ha provveduto alla valutazione di tre eccezioni preliminari che erano state proposte dallo Stato peruviano relative: a) al mancato previo esaurimento da parte dell'istante dei ricorsi interni; b) alla sussidiarietà del sistema americano; c) alla c.d. "quarta istanza"; tuttavia, la Corte ha ritenuto di dover rigettare tutte le eccezioni presentate dal Paese convenuto. In particolare, risulta interessante sottolineare la posizione assunta dai Giudici interamericani in relazione all'ultima questione eccepita.

Lo Stato chiedeva alla Corte di verificare la legittimità delle azioni della Commissione, alla quale veniva contestato di aver agito come un tribunale di "quarta istanza", in quanto aveva qualificato la violenza subita da Azul Rojas Marín come tortura, un accertamento che invece, secondo il Perù, avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente dalle autorità giudiziarie statali.

A tal riguardo, il Tribunale di San José ha rilevato che, sebbene la Commissione non possa essere formalmente qualificata come un organo di controllo giurisdizionale di "*cuarta instancia*" né tantomeno abbia il compito di provvedere all'adeguata valutazione delle prove effettuata nel caso concreto dal giudice nazionale, essa è pur sempre competente, in via eccezionale, a statuire in merito al contenuto di decisioni giudiziarie statali manifestamente in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Convenzione (cfr. Corte IDU, *Caso Rico vs. Argentina. Excepción Preliminar y Fondo*, sentenza del 2 settembre 2019, § 82) (§31 della sentenza in commento).

Orbene, sulla base delle osservazioni avanzate dalla Corte, l'inquadramento dei fatti contestati nel crimine di tortura non può essere riservato esclusivamente alle decisioni dei tribunali nazionali. Al contrario, siffatta valutazione rientra pienamente tra le competenze attribuite agli organi del sistema interamericano, allo scopo di accertare eventuali violazioni della Convenzione e, se del caso, della Convenzione Interamericana sulla Prevenzione e Repressione della Tortura (§32 della sentenza).

Successivamente, i Giudici di San José hanno reputato opportuno avanzare alcune osservazioni generali circa le condizioni di vita in cui versano gli individui LGBTI nello Stato convenuto. In relazione a ciò, la Corte ha concluso che purtroppo all'interno della società peruviana continuano a sussistere notevoli nonché inveterati pregiudizi nei confronti della

comunità “arcobaleno” (N.d.A.), che in molti casi determinano il verificarsi di gravi episodi discriminatori e di acclarata violenza (§51 della sentenza).

Per quanto attiene al merito della causa, i Giudici interamericani, sulla base delle allegazioni prodotte dalle parti (i Rappresentanti e lo Stato convenuto) e dalla Commissione, hanno accertato la fondatezza delle contestazioni avanzate; nello specifico, la Corte ha provveduto ad esprimere alcune interessanti considerazioni generali in relazione al diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione, nonché ha svolto un’approfondita valutazione in merito all’adeguato rispetto da parte del Perù dei diritti dell’individuo alla libertà personale, all’integrità personale e alla vita privata, ad un equo processo e alla protezione giudiziaria; infine, la Corte ha riconosciuto anche la sussistenza di un diritto all’integrità personale in capo alla madre della signora Azul Rojas Marín.

In particolare, la Corte ha adottato un approccio a dir poco innovativo soprattutto con riferimento al primo punto, compiendo un considerevole passo in avanti nell’ambito della sua giurisprudenza relativa alla tutela dei diritti della comunità LGBTI e al divieto di discriminazione. Invero, nel constatare che la signora Azul era stata sottoposta a tortura *in primis* a causa del suo orientamento sessuale, per la prima volta il Tribunale di San José ha svolto un’analisi squisitamente garantista con riguardo alla protezione del diritto all’integrità personale dei membri della popolazione LGBTI.

Nella decisione in commento, la Corte ha rimarcato che gli individui LGBTI sono da tempo immemore vittime di discriminazione, di stigmatizzazione, di violenza e di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona umana; come altresì evidenziato in numerose occasioni, (si veda, ad esempio, Corte IDU, [Caso Atala Riffo y niña Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas](#), sentenza del 24 febbraio 2012, §93), il Tribunale di San José ha stabilito che l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere sono categorie pienamente tutelate dalla Convenzione. Conseguentemente, i Giudici interamericani hanno sottolineato la sussistenza per uno Stato parte della CADU del divieto assoluto di attuare qualsivoglia discriminazione sulla base dei sopracitati motivi (§90 della sentenza).

Allo stesso tempo, i Giudici interamericani hanno argutamente sancito che gli atti di violenza compiuti nei confronti degli individui LGBTI presentano un chiaro fine simbolico, mirando a comunicare un messaggio di esclusione degli stessi piuttosto che di soggezione al resto della società. A tal riguardo, la Corte ha per di più segnalato che la violenza scatenata da intenti discriminatori è in grado di impedire al singolo l’effettivo godimento dei propri diritti e delle libertà fondamentali proclamate dalla Convenzione, indipendentemente dall’ipotesi in cui tale persona si identifichi o meno come parte integrante di una precisa categoria (§93 della sentenza). Nel caso in esame, «*the allegations of discrimination constituted a cross-cutting issue to the other alleged human rights violations*» (cfr. C. CARDINALI, [Azul Rojas Marín y otra vs. Perú: the first Inter-American Court of Human Rights case on torture and discrimination against the LGBTI community](#), in *DPCE online*, Vol. 42, n. 2(2020), p. 2971); per tali precise ragioni, la Corte ha ritenuto corretto tenerle in vivida considerazione nel corso della valutazione delle ulteriori violazioni oggetto della sentenza in commento.

Passando all’analisi di queste ultime, secondo le argomentazioni avanzate dalla Commissione, la privazione di libertà della donna era da ritenersi illegale, in quanto fondata prioritariamente su «*apreciaciones subjetivas*»; per di più, la condotta dei funzionari della polizia peruviana si presentava totalmente discriminatoria, poiché essi «*no solo ejercieron violencia física en su contra sino que además la agredieron verbalmente con reiteradas referencias a su orientación sexual*». Inoltre, i Rappresentanti sottolineavano la natura arbitraria della detenzione in considerazione dell’impossibilità della vittima di poter disporre di adeguate garanzie

giudiziarie durante tutto il periodo di privazione della sua libertà personale (cfr. §§ 96-97 della sentenza).

Orbene, il Tribunale di San José ha stabilito che la detenzione di Azul Rojas Marín presso la stazione di polizia di Casa Grande fosse in contrasto con il disposto dell'art. 7 della Convenzione, il cui contenuto essenziale consiste nel garantire la libertà personale dell'individuo da ogni sorta di interferenza illecita e arbitraria da parte di uno Stato (§100 della sentenza).

Di fatto, la Corte ha sancito la manifesta illegalità dell'arresto, in quanto avvenuto in violazione delle regole sancite dalla legislazione nazionale, fra cui la necessità di effettuare una formalizzazione della privazione della libertà personale. Nondimeno, la Corte ha ravvisato l'esistenza di elementi che avvalorano l'ipotesi che la detenzione sia stata giustificata da ragioni discriminatorie, legate verosimilmente all'orientamento sessuale o all'espressione di genere della donna (§129 della sentenza).

Nella fattispecie in esame, lo Stato convenuto si è reso altresì responsabile di non aver propriamente comunicato alla vittima i reali motivi del fermo, conducendo il Tribunale di San José a configurare lo stesso come manifestamente arbitrario (§133 della sentenza).

Di conseguenza, i Giudici interamericani hanno dichiarato la responsabilità internazionale del Perù per la violazione dell'art. 7, §1, 7, §2, 7, §3 e 7, §4 della Convenzione in pregiudizio di Azul Rojas Marín nonché dell'art. 1, §1, il quale obbliga gli Stati parti del Trattato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sancite dal medesimo, senza discriminazione alcuna (§134 della sentenza).

Per quanto concerne il diritto all'integrità personale e alla vita privata, i Rappresentanti lamentavano la violazione dell'art. 5§1, §2 della Convenzione, il quale sancisce il diritto all'integrità personale dell'individuo e il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti; in particolare, si riteneva che la signora Rojas Marín avesse subito una comprovata violenza sessuale da parte degli agenti peruviani, tale da poter designare la condotta tenuta dagli stessi come veri e propri atti di tortura, «*dada la severidad de la violencia sufrida por Azul*», costituendo tali comportamenti una forma di ingerenza arbitraria e abusiva nella vita privata della donna. Inoltre, sempre secondo i Rappresentanti, l'assenza di un'adeguata diligenza nella conduzione delle indagini da parte delle autorità statali nel caso in questione avrebbe rappresentato un trattamento crudele, inumano o degradante vietato dalla Convenzione.

In relazione a ciò, la Corte ha innanzitutto rammentato che la tortura e la sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, oltre ad essere espressamente proibiti dal diritto internazionale generale e dall'art. 5§2 della Convenzione, sono altresì atti vietati ai sensi degli artt. 1 e 6 della Convenzione Interamericana sulla Prevenzione e Repressione della Tortura, i quali rafforzano il carattere assoluto della proibizione e gli obblighi esistenti in capo agli Stati parte di prevenire e di reprimere tale tipologia di condotte nella sfera dell'esercizio della loro giurisdizione. Per di più, i Giudici interamericani hanno precisato che le violazioni del diritto all'integrità personale, nel caso in cui si realizzino attraverso forme di violenza sessuale, sono ulteriormente in grado di ostacolare il corretto esercizio da parte di ciascun individuo del proprio diritto alla vita privata, inclusa quella sessuale, sancito dall'art. 11 della CADU (§§ 141-143 della sentenza).

In aggiunta, il Tribunale di San José ha stabilito che tutte le misure impicanti l'uso della forza nei confronti di una persona sottoposta a fermo le quali non siano strettamente necessarie costituiscono un attentato alla dignità umana, in violazione dell'art. 5 della Convenzione (sul punto, si veda anche Corte IDU, [Caso Díaz Loreto y otros V.s. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas](#), sentenza del 19 novembre 2019, Serie C

No. 392, §91).

Dopo una valutazione scrupolosa delle dichiarazioni rese da Azul Rojas Marín nonché degli esami medico-legali e delle perizie psicologiche condotte da esperti, i Giudici interamericani hanno stabilito che la signora Rojas Marín fosse stata insultata in ragione del suo orientamento sessuale, obbligata a denudarsi, fosse stata percossa e avesse dovuto subire terribili violenze sessuali.

Nello specifico, il Tribunale di San José - introducendo, a parere di chi scrive, un concetto particolarmente interessante - ha osservato che le violenze subite dalla donna ad opera delle autorità statali debbano essere intesi come *«violencia por prejuicio»* nei confronti della comunità LGBTI, in quanto tali atteggiamenti risultano dettati da evidenti ragioni discriminatorie nonché dall'utilizzo di stereotipi e di pregiudizi ancora esistenti all'interno della società peruviana (§164 della sentenza).

A tal riguardo, il perito Juan Méndez ha sottolineato che, allo scopo di stabilire se un caso di tortura sia stato motivato da un pregiudizio nei confronti delle persone LGBTI, è possibile prendere in considerazione diversi elementi indicativi quali, fra gli altri, *«la modalidad y características de la violencia inspirada en la discriminación. Por ejemplo, en casos de personas LGBTI, la violación anal o el uso de otras formas de violencia sexual»*; *“insultos, comentarios o gestos discriminatorios realizados por los perpetradores durante la comisión de la conducta o en su contexto inmediato, con referencia a la orientación sexual o identidad de género de la víctima»* (§163 della sentenza). Trattasi tutte di ipotesi ravvisabili nel caso sottoposto all'attenzione della Corte (§§163-164 della sentenza).

Per tali motivi, la Corte, inquadrando la vicenda in esame nel novero dei c.d. *«hate crimes»*, ha sancito che i crimini in esame non solo hanno leso i diritti riconosciuti alla persona di Azul, bensì hanno rappresentato una reale minaccia alla libertà e alla dignità dell'intera comunità LGBTI (cfr. §165 della sentenza). Di conseguenza, i Giudici interamericani hanno ritenuto il Perù internazionalmente responsabile a danno di Azul Rojas Marín per la violazione del diritto all'integrità personale, del diritto dell'individuo di non essere sottoposto a tortura e del diritto alla vita privata, disposti rispettivamente agli artt. 5§1, 5§2 e 11 della Convenzione Americana, nonché degli artt. 1 e 6 della Convenzione Interamericana sulla Prevenzione e Repressione della Tortura.

Per quanto riguarda la questione relativa alla violazione del diritto ad un equo processo e alla protezione giudiziaria, sanciti rispettivamente dall'art. 8 e dall'art. 25 della Convenzione, i Rappresentanti sostenevano che le indagini nonché l'intero processo penale svolto dalle autorità statali in merito alla vicenda erano stati caratterizzati da manifeste irregolarità con l'aggravante che le predette autorità avevano agito in maniera discriminatoria e utilizzando stereotipi nei confronti della donna, mostrando un evidente *«prejuicio existente respecto de las personas LGBTI»* (§§ 168-171 della sentenza).

Orbene, *inter alia*, la Corte ha ravvisato che, nell'ambito della conduzione delle indagini in merito ad un caso di presunta violenza o di atti di tortura, il compito dello Stato è quello di adottare tutte le misure necessarie ad accertare se, alla base di siffatte condotte, vi siano possibili ragioni discriminatorie o dettate dal pregiudizio nei confronti di una determinata categoria di individui. In questo senso, risulta particolarmente interessante il riferimento ad opera del Tribunale interamericano al dettato della Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Identoba and others v. Georgia*, in cui il giudice di Strasburgo ha stabilito il dovere delle autorità statali competenti di compiere *the «whatever is reasonable in the circumstances to collect and secure the evidence, explore all practical means of discovering the truth and deliver fully reasoned, impartial and objective decisions, without omitting suspicious facts that may be indicative of violence induced by, for instance, racial or religious intolerance, or violence motivated by gender-based discrimination»* (cfr. Corte

EDU, *Identoba and others v. Georgia*, ricorso n. 73235/12, Quarta Sezione, sentenza del 12 maggio 2015, §67).

Nel caso di Azul, la Corte interamericana ha sottolineato che in nessun momento le autorità statali competenti hanno preso in considerazione l'ipotesi di violenza o di atti di tortura dettati da motivi discriminatori e da pregiudizi nei confronti della comunità LGBTI, non perseguendo, pertanto, gli orientamenti sovra descritti (cfr. § 197 della sentenza in commento).

Inoltre, la Corte ha sancito la necessità che le indagini si svolgano evitando l'utilizzo di stereotipi e di pregiudizi personali, colpevoli di distorcere la percezione dei fatti e di dar luogo a decisioni basate su inutili preconcetti nonché al diniego di giustizia e alla vittimizzazione secondaria dei denunciati (§199 della sentenza).

La Corte ha poi aggiunto che «*la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género*» (§202 della sentenza). Ebbene, la Corte ha esteso tale ragionamento altresì all'ipotesi in cui siffatti abusi siano stati compiuti ai danni di un membro della comunità LGBTI.

Nella vicenda in esame, a parere dei Giudici interamericani, le modalità d'indagine adottate dalle autorità peruviane, come, ad esempio, il ricorso alla formulazione di domande esplicite riferite al comportamento e alla vita sessuale della presunta vittima, costituiscono degli stereotipi, il cui utilizzo ha di fatto comportato la mancata valutazione oggettiva delle denunce presentate da Azul (§ 204 della sentenza).

Per tali ragioni, i Giudici interamericani hanno ritenuto lo Stato convenuto internazionalmente responsabile per la violazione del diritto di Azul Rojas Marín ad un equo processo e alla protezione giudiziaria, enunciati agli artt. 8§1 e 25§1 della Convenzione.

Infine, pronunciandosi in merito all'ultima violazione lamentata dai Rappresentanti e dalla Commissione, la Corte ha stabilito che, in caso di gravi violazioni dei diritti umani quali, ad esempio, sparizioni forzate, violenza sessuale o tortura, risulta applicabile una presunzione *iuris tantum* in merito alla violazione al diritto all'integrità personale delle persone legate alla presunta vittima da un vincolo affettivo di notevole solidità. Di conseguenza, il Tribunale di San José ha ravvisato nella fattispecie in esame anche una significativa sofferenza di Juana Rosa Tanta Marín, madre di Azul, a causa della tortura e delle violenze sessuali subite dalla figlia, considerata l'intima relazione esistente fra le due donne.

Pertanto, i Giudici interamericani hanno concluso rilevando la violazione ad opera del Perù del diritto sancito dall'art. 5 della Convenzione nei confronti di Juana Rosa Tanta Marín (§§ 221 ss. della sentenza).

Orbene, nell'ultima parte della sentenza in commento relativa alle riparazioni a carico del Perù, risulta di notevole interesse far cenno alle principali misure stabilite dalla Corte mirate ad affrontare la problematica della «*structural discrimination as a cause of hate crimes*» all'interno dello Stato interessato (cfr. C. ESDAILE, A. VICENTE, C. SANDOVAL, [Discriminatory torture of an LGBTI person: landmark precedent set by the Inter-American Court: Azul Rojas Marín and Another v. Peru](#), in *EJIL:Talk!*, 4 maggio 2020).

A tal proposito, la Corte ha ritenuto di dover ordinare allo Stato convenuto di adottare entro due anni dalla notifica della sentenza in commento un Protocollo, al quale attribuire carattere vincolante, che contenga precise disposizioni normative volte ad assicurare il corretto svolgimento delle indagini e dell'amministrazione della giustizia nell'ambito dei procedimenti penali relativi a casi di violenza contro membri della comunità LGBTI; inoltre, tale Protocollo dovrà sancire l'obbligo per le autorità statali competenti di astenersi

dall'utilizzo di stereotipi e di pregiudizi di carattere discriminatorio nel corso dei processi e dovrà altresì contemplare gli standard di *due diligence* così come enunciati dalla giurisprudenza della Corte stessa in riferimento ai casi di tortura e di violenza sessuale commessi a danno di individui LGBTI (§§242-243 della sentenza).

Come in precedenza accennato, la sentenza in commento va salutata con favore, in quanto costituisce all'interno del sistema interamericano di protezione dei diritti umani un baluardo storico, con riguardo alla specifica tutela dei membri della comunità LGBTI.

Infatti, è indubbio che la pronuncia esaminata ha ampliato e ha altresì arricchito la giurisprudenza interamericana in materia di tutela degli individui LGBTI, la quale aveva principalmente focalizzato l'attenzione sul rispetto del principio di sovrana eguaglianza dinanzi alla legge nazionale. (cfr. C. CARDINALI, *op. cit.*, p. 2969).

Nondimeno, attraverso la decisione in esame, la Corte ha elaborato il concetto di «*violencia por prejuicio*», dando vita a delle linee guida essenziali che le autorità statali devono rispettare nell'ambito di procedimenti relativi ad atti violenti e di tortura nei confronti delle persone LGBTI; in aggiunta, i Giudici interamericani hanno altresì condannato duramente l'utilizzo di stereotipi di carattere discriminatorio ai danni degli individui di un orientamento sessuale convenzionalmente ritenuto diverso da parte della componente prevalente della società che li circonda.

In conclusione, il Tribunale di San José non si è limitato a condannare lo Stato per le violazioni finora analizzate, ma ha indicato le misure ritenute più adeguate che quest'ultimo ha l'obbligo di adottare al fine di porre rimedio ad un problema “strutturale” esistente all'interno della società peruviana, relativo alla sussistenza di comportamenti discriminatori ai danni delle persone LGBTI, le quali ancora troppo spesso si ritrovano a dover lottare per la sopravvivenza.

CRISTINA MILANO